


103 2013 26 03 2013
Ragusa, li 10 03 2013
IL RESPONSABILE



IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria Rosalia Scifo)



416

CITTA' DI RAGUSA Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Proposta di iniziativa consiliare ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio comunale, sulla modifica di alcuni articoli dei regolamenti dei servizi sociali, presentata dai consiglieri Enrico Platania e Giovanna Criscione.

N. 2

Data 09.01.2013

L'anno duemilatrecento addì nove del mese di gennaio alle ore 18.30 e seguenti, presso l'Aula provvisoria sita al Centro Direzionale di c.da Mugno, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) CALABRESE ANTONIO (P.D.)	X		16) GURRIERI GIANNELLA (G.M.)		X
2) MIRABELLA GIORGIO (P.D.L.)		X	17) LAURETTA GIOVANNI (P.D.)		X
3) ANGELICA FILIPPO (U.D.C.)	X		18) DISTEFANO EMANUELE (RG.GR. DI NUOVO)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)	X		19) ARESTIA GIUSEPPE (M.P.A.)		X
5) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		20) CHIAVOLA MARIO (RG. GR. DI NUOVO)		X
6) LA ROSA SALVATORE (G.M.)	X		21) BARRERA ANTONINO (P.D.)		X
7) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)	X		22) BITETTI ROCCO (P.D.L.)		X
8) TUMINO ALESSANDRO (P.D.)		X	23) OCCHIPINTI MASSIMO (DIP. SIND.)		X
9) MALFA MARIA (P.I.D.)	X		24) LICITRA VINCENZO (RG. GR. DI NUOVO)		X
10) LO DESTRO GIUSEPPE (M.P.A.)		X	25) MARTORANA SALVATORE (ITAL. DEI VAL)		X
11) DI MAURO GIOVANNI (P.I.D.)	X		26) CINTOLO ROSARIO (DIP. SINDACO)	X	
12) FIRRINCIELI GIORGIO (G.M.)	X		27) TUMINO GIUSEPPE (I.D.V.)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (U.D.C.)	X		28) PLATANIA ENRICO (CITTA')	X	
14) DI NOIA GIUSEPPE (DIP. SIND.)	X		29) D'ARAGONA PIERO (P.I.D.)	X	
15) GALFO MARIO (DIP. SIND.)	X		30) CRISCIONE GIOVANNA (CITTA')	X	
PRESENTI	18		ASSENTI	12	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Di Noia il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Benedetto Buscema, dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del X Settore dott. Salvatore Scifo sulla iniziativa consiliare, in data 10.07.2012, pervenuta all'ufficio di Presidenza in data 07.09.2012.

Il Dirigente del Settore X
Dott. Salvatore Scifo

Ragusa, li 10.07.2012

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione della .
Ragusa, li
Il Responsabile di Ragioneria

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142,
ricepito dalla L.R. n. 48/91.

Ragusa, li
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale dott. Benedetto Buscema in ordine alla legittimità sulla iniziativa consiliare
Ragusa, li

Il Segretario Generale
Dott. Benedetto Buscema

IL CONSIGLIO

Vista l'iniziativa consiliare presentata dai consiglieri comunali Enrico Platania e Giovanna Criscione, ai sensi dell'art. 37 del vigente regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, riguardante le modifiche da apportare ai seguenti regolamenti comunali: Regolamento di Servizi (aiuto domestico – sostegno economico – assistenza abitativa – assistenza igienico personale e trasporto) in favore dei portatori di Handicaps, Regolamento Assistenza Domiciliare per gli Anziani, Regolamento comunale Assistenza Sociale, Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale;

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa, dal Dirigente del settore X dott. Salvatore Scifo sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione consiliare "Servizi Sociali" nella seduta dell'11.12.2012;

Udita la relazione del Consigliere comunale Avv. Enrico Platania;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale sono state votate tutte le modifiche da apportare ai su citati Regolamenti che di seguito si riportano:

Aggiungere in calce agli artt. 7-19-27-34 del vigente Regolamento di Servizi (aiuto domestico – sostegno economico – assistenza abitativa – assistenza igienico personale e trasporto) in favore dei portatori di handicaps gravi la seguente previsione: **"relativamente alle persone con handicaps permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109"**.

Aggiungere in calce all'art. 4 del vigente Regolamento Assistenza domiciliare per gli anziani la seguente previsione: **"Relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109"**.

Aggiungere al vigente Regolamento comunale di Assistenza Sociale l'art. 74 recante la seguente previsione: **"ART. 74 – Allorquando le suindicate disposizioni del presente Regolamento riguardino persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, o soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109"**.

Aggiungere al vigente Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di Assistenza Sociale l'art. 23 recante la seguente previsione: **ART. 23 – Allorquando le su indicate disposizioni del presente Regolamento riguardino persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, o soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di**

appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attenzione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109".

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/ 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 23 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 23 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori La Rosa, Morando e Massari assenti i consiglieri Tumino Alessandro, Guerrieri, Lauretta, Barrera, Bitetti, Occhipinti, Licitra.

DELIBERA

Di approvare l'iniziativa consiliare presentata dai consiglieri comunali Enrico Platania e Giovanna Criscione, ai sensi dell'art. 37 del vigente regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, riguardante le modifiche da apportare ai seguenti regolamenti comunali: Regolamento di Servizi (aiuto domestico – sostegno economico – assistenza abitativa – assistenza igienico personale e trasporto) in favore dei portatori di Handicaps, Regolamento Assistenza Domiciliare per gli Anziani, Regolamento comunale Assistenza Sociale, Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale, come modificati, Regolamenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Parte integrante : Emendamenti e Regolamenti

RP/FB

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Giuseppe Di Nola

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Antonio Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Buscema

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 22 FEB. 2013 e rimarrà affissa fino al 09 MAR. 2013 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

Ragusa, li 22 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

~~CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE~~

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22 FEB. 2013 al 09 MAR. 2013
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li

~~CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE~~

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 FEB. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 22 FEB. 2013 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

~~CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE~~

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.


IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 22 FEB. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Maria Rosalia Scudone)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 - Tel. - 0932 676231 - 676392 - Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi **dal 11/03/2013 al 26/03/2013** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa, 27 MAR 2013

F.TO IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Salonia Francesco)

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione CC. n. 2 del 09/01/2013 avente per oggetto: **"Proposta di iniziativa consiliare ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio comunale, sulla modifica di alcuni articoli del Regolamenti dei servizi sociali, presentata dai consiglieri Enrico Platania e Giovanna Criscione"** è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune **dal 11/03/2013 al 26/03/2013**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, 27 MAR 2013

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Bonaiuto Giovanni)

Parte integrante e sostanziale
Regata alla delibera consiliare
n. 2 del 09-01-2013



CITTÀ DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 15 febbraio 2007
e modificato con delibera del C.C. n. 2 del 09/01/2013)

CAPO 1° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di carattere economico finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e nuclei familiari derivanti dalla inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 1 e 2 della Legge 328/00 e con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Ragusa da almeno due anni che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente legislazione nazionale sull'immigrazione. Sono esclusi dai benefici del presente regolamento tutti i cittadini privi di residenza stabile, iscritti presso le convenienze anagrafiche convenzionalmente create.

Restano salve le disposizioni previste dalla vigente normativa in merito agli obblighi del Comune quale domicilio di soccorso.

Art. 3 - Finalità degli interventi

Gli interventi di natura assistenziale erogati dal Comune, uniformati al principio fondamentale del rispetto della persona e della sua dignità, sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie e dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. In particolare, con il presente regolamento s'intende:

- Assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- Promuovere l'autosufficienza e l'autonomia materiale ed economica
- Contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione
- Favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo

Gli interventi del regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche al fine di una loro quantificazione.

Art. 4 - Garanzie

I servizi e gli interventi socio-assistenziali saranno promossi di modo che sia sempre garantita:

- La riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente;
- L'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili

Art. 5 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

I destinatari di cui all'art. 2 sono coinvolti all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3. La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza dei servizi pubblici e del privato sociale. L'accertamento dello stato di bisogno è requisito indispensabile per la concessione di contributi e viene accertato tramite indagine sociale svolta dall'assistente sociale che potrà, inoltre, acquisire informazioni tramite la polizia municipale.

2. La predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.
3. Il rifiuto di qualsiasi intervento alternativo al sostegno economico, previsto dal piano individualizzato di assistenza comporta la perdita dei requisiti essenziali per beneficiare degli interventi economici previsti dal presente regolamento.
4. La verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
5. Per i cittadini extracomunitari che intendono integrarsi nel contesto sociale e lavorativo, il progetto personalizzato di intervento dovrà prevedere uno specifico percorso di alfabetizzazione alla lingua italiana.

Il Servizio sociale, nella predisposizione dei piani personalizzati, si avvarrà anche di quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13

Art. 6 – Requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e loro quantificazione

1. Condizioni di accesso agli interventi economici previsti dal presente regolamento:

- ✓ requisiti di cui all'art. 2
- ✓ avvio del progetto individualizzato di cui all'art. 5
- ✓ collaborazione e accettazione del piano individualizzato di assistenza definito dall'Assistente Sociale.
- ✓ Risorse economiche inferiori ai parametri di seguito definiti

2. Definizione di nucleo familiare: Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona così come previsto dal D.P.R. 223/89.

La stabile convivenza di persone che pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare consente l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento;

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti conviventi.

I richiedenti sono tenuti a presentare la certificazione ISE. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo. Il contributo massimo erogabile avrà come riferimento il minimo vitale stabilito dalla normativa vigente.

Per "minimo vitale" si intende la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Il minimo vitale viene calcolato facendo riferimento alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata, secondo gli indici Istat, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, nella sua consistenza di fatto.

Ai fini del presente regolamento, la valutazione del minimo vitale dell'intero nucleo familiare viene stabilita sommando le quote percentuali, calcolate sull'importo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, di ogni singolo componenti come riportato nella tabella seguente:

VALUTAZIONE DEL MINIMO VITALE		
N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	GRADO DI PARENTELA	% IMPORTO PENSIONE MINIMA INPS
1	PERSONA SINGOLA	80%
1	CAPOFAMIGLIA	70%
2	CONIUGE O CONVIVENTE MAGGIORENNE	25%
3	1° FIGLIO MINORENNE A CARICO	40%
4	2° FIGLIO MINORENNE A CARICO	20%
5	3° FIGLIO MINORENNE A CARICO	15%
6	PER OGNI ALTRO COMPONENTE	10%

Quantificazione del contributo:

Per quantificare l'importo del contributo massimo erogabile è necessario procedere nel modo seguente:

- 1) definire il fabbisogno economico del nucleo familiare secondo il calcolo del minimo vitale come riportato nella tabella superiore;
- 2) calcolare l'importo del contributo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra le risorse economiche e patrimoniali possedute dal nucleo familiare (certificate dal soggetto richiedente, tramite certificazione ISE) ed il "minimo vitale" calcolato secondo la tabella sopra riportata;
- 3) sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISE da ciascuno dei componenti il nucleo;
- 4) sottrarre qualsiasi altro beneficio, anche di natura non economica, percepito dal nucleo familiare rapportabile ad un valore economico quantificabile;

Il risultato delle operazioni è l'importo massimo erogabile.

I contributi erogabili potranno consistere anche in beni materiali il cui valore di mercato sarà equivalente al contributo monetario.

Se il nucleo familiare beneficia di altre misure di sostegno economico per esigenze abitative a totale carico del comune, quali per esempio gli "alloggi parcheggio", al contributo massimo erogabile dovrà essere scorporata una quota del 35%.

Ogni altro beneficio economico percepito dal nucleo familiare da parte di enti pubblici, concorre al calcolo del contributo massimo erogabile.

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

3. Composizione del reddito del nucleo familiare

Concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare inoltre, le seguenti entrate:

- / Gli importi effettivamente corrisposti al nucleo familiare da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale professionale è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare.
- / Il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o altri redditi percepiti.
- / I redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali
- / Le pensioni, le rendite, altre somme che il richiedente o un componente il nucleo percepisce.
- / Gli assegni familiari
- / Gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- / Le pensioni di inabilità
- / I sussidi erogati dallo stato o da altri enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato. L'Amministrazione procederà a idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, sia direttamente, avvalendosi della collaborazione di altri uffici dell'Amministrazione compresa la polizia municipale, sia attraverso l'intervento della Guardia di Finanza. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le dichiarazioni di legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite.

I contributi comunali sono erogati per integrare eventuali misure di contrasto alla povertà previste dallo Stato o da altri enti pubblici.

CAPO 2° INTERVENTI ECONOMICI

Art. 7 - Interventi Economici di assistenza sociale

Gli interventi economici erogati dal Comune di Ragusa mirano al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 e si articolano in:

- A. Sostegno economico di inserimento sociale
- B. Sostegno economico finalizzato una tantum

Art. 8 - Sostegno economico di inserimento sociale - descrizione

È l'intervento economico che mira a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone (**abili al lavoro**) che si attivano per raggiungere l'autonomia economica. L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 5), ove il piano individualizzato di assistenza sarà orientato tra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale. Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il Servizio Sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto all'art. 12 del regolamento.

Art. 9 - Sostegno economico di inserimento sociale - disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- ../ Possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 11;
- ../ Avvio del percorso di cui all'art. 5;
- ../ Situazione economica entro i parametri di accesso previsti all'art. 6;
- ../ Il singolo o i membri del nucleo familiare potenziali percettori di reddito siano iscritti alle apposite liste dei centri per l'impiego (ex ufficio di collocamento)

La durata massima dell'intervento è di mesi 6. L'intervento può essere proposto una sola volta durante l'anno solare. È facoltà del Servizio Sociale Professionale proporre l'intervento anche a mesi alternati.

L'eventuale nuova istanza presentata dal medesimo beneficiario, potrà essere accolta non prima che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla conclusione del precedente intervento, previa verifica delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Art. 10 - motivi di esclusione dal sostegno economico di inserimento

Non potranno beneficiare del sostegno economico di inserimento le persone o i componenti del nucleo familiare che, durante l'erogazione dell'intervento:

1. rifiutano offerte di lavoro anche temporanee;
2. tengono comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
3. non rispettano gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza" in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa;

Art. 11 - Intervento economico finalizzato

L'intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che, trovandosi a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico richiedono un eccezionale e straordinario onere economico. L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui all'art. 2
2. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 6

L'intervento non può superare l'importo massimo di € 1.000,00 e può essere erogato una sola volta nell'anno solare. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà le condizioni del richiedente ed esprimerà parere in

ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato il rispetto del "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

CAPO 3° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 12 -Interventi per facilitare l'inserimento lavorativo

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentano difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale promuove nuovi servizi quali il servizio di accompagnamento al lavoro (SAL) e /o accordi di collaborazione con enti di formazione ed organizzazioni del privato sociale. Inoltre il Comune attiva misure volte a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà socio-economica attraverso l'avvio di borse di lavoro e/o tirocini formativi con cooperative sociali, associazioni, imprese del territorio convenzionati.

Art. 13 - Servizio civico

Il Comune di Ragusa promuove, tra gli interventi socio-assistenziali per quei soggetti privi di infermità psichiche tali da determinare l'incapacità lavorativa, attività di servizio civico quali:

- Custodia di aree verdi, giardini pubblici, impianti sportivi
- Custodia e pulizia bagni pubblici
- Piccola manutenzione di strutture pubbliche;
- Piccola manutenzione di aree verdi;
- Lavori di piccola manutenzione di edifici pubblici, scuole, edilizia residenziale pubblica comunale, ecc ..

L'attività di servizio civico non sostituisce il normale servizio che il Comune eroga per il tramite dei propri dipendenti o tramite affidamento a terzi.

Art. 14 -Interventi per facilitare la ricerca di alloggi

Il servizio sociale del Comune definisce interventi per facilitare la ricerca di alloggi a singoli e nucleo familiari in difficoltà per il superamento delle situazioni relative alla emergenza abitativa.

TITOLO 4° PROCEDURA TECNICO AMMINISTRATIVA

Art. 15 - Presentazione istanza

La domanda di accesso agli interventi di cui ai precedenti articoli va inoltrata all'ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Ragusa, utilizzando apposito modello pre-stampato, corredata di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta. Gli operatori del Segretariato Sociale assicureranno ogni necessaria assistenza alla compilazione dei modelli di domanda nonché ogni necessario sostegno ai fini di una corretta ed esauriente informazione.

L'ufficio di Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda. L'Assistente Sociale è competente riguardo alla fase di rilevazione del bisogno e di valutazione della domanda a cui, di norma, procede tramite ulteriori colloqui con parenti e persone significative, e con visite domiciliari.

Le istanze di richiesta degli interventi economici dovranno, in ogni caso, esporre le motivazioni specifiche della richiesta e consentire la valutazione dell'istruttoria. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'ufficio di servizio sociale, dopo attenta analisi delle risorse disponibili.

La fase istruttoria potrà inoltre comprendere la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi quali:

1. condizione di salute del nucleo familiare
2. situazione familiare e sociale in generale, con particolare attenzione ai rapporti tra i componenti del nucleo

3. condizione abitativa
4. condizione professionale ed occupazionale del richiedente e dei conviventi
5. altro elemento o circostanza utile a delineare l'effettiva situazione del richiedente e dei suoi familiari

Laddove è necessaria, la valutazione professionale del bisogno effettuata dall'Assistente sociale, riguarda la situazione sociale, personale e familiare del richiedente, oltre che la situazione economica o sanitaria, se necessario, attraverso il riscontro documentale e/o colloqui, ispezioni e visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale assunta dall'ufficio di Servizio Sociale.

L'istruttoria viene definita entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di esito negativo, alla richiesta dell'utente corrisponderà una risposta scritta e motivata da parte dell'ufficio di servizio sociale, secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e dalla L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, che, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03, provvede anche a far sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati. Il responsabile del caso, inoltre, detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del servizio in forma cartacea e/o su scheda informatizzata dell'utente.

Art. 16 - Verifica degli interventi

È compito dell'Assistente sociale verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto personalizzato di cui all'art. 4, al fine di valutare il perseguimento dello stesso oppure prevedere eventuali modifiche e/o integrazioni

TITOLO 5° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17- Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. L'ufficio di servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvederà in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" (art. 5) con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine l'Amministrazione Comunale attiverà convenzioni e protocolli d'intesa operativi con altre pubbliche amministrazioni (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc ..). Qualora, dai controlli effettuati, dovessero emergere abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore 12° adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 18 - Utilizzo dei dati personali

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal servizio sociale del Comune di Ragusa nell'adempimento delle istruttorie è utilizzata esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattata esclusivamente per fini socio-assistenziali in conformità con le normative sulla privacy (D. Lgs. 196/03)

Art. 19 - disposizioni di carattere generale

Per le famiglie in cui vi siano componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Ragusa, (es: SERT, DSM, ecc ..) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il SSP del Comune deve integrare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi.

Il Servizio Sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

- / di erogare il contributo direttamente al soggetto creditore;
- / di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo.

Il Dirigente del settore provvede alla piena applicazione del regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

Art. 20 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione delle norme contenute al capo 7° del regolamento comunale per l'assistenza sociale approvato con deliberazione consiliare n° 40 del 26 aprile 1989.

Art. 21- Norme Transitorie

I cittadini che, all'entrata in vigore del presente regolamento, beneficiano dell'Assistenza Economica Continuativa, secondo le disposizioni del previgente regolamento, saranno ammessi al regime transitorio. L'ufficio di Servizio Sociale predisporrà, entro 36 mesi dall'approvazione del presente regolamento, un piano di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 5 per la fuoriuscita e l'inserimento degli stessi in misure alternative all'assistenza in forma continuativa, qualora le condizioni lo consentano.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Sociale Professionale conteggerà, ai fini della durata massima del sostegno economico di cui all'art. 9, eventuali interventi di cui hanno beneficiato gli utenti, nello stesso anno e la relativa durata.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia attualmente in vigore.

Art. 23

Allorquando le suindicate disposizioni del presente Regolamento riguardino persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, o soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art. 3 c. 2 ter D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

approvato con delib. C.C. n.9 del del 24/02/84, modificato con delib. C.C. n.248 del 10/10/86
e con delibera C.C. n. 2 del 09/01/2013.

ART. 1

DEFINIZIONE

Per assistenza domiciliare agli anziani s'intende un complesso di prestazioni, tra loro integrate, da offrire presso la loro dimora agli anziani che ne abbiano bisogno residenti nel territorio del Comune allo scopo di soddisfare le loro esigenze più immediate pur mantenendoli nel loro nucleo familiare e nel loro ambiente sociale.

ART. 2

DESTINATARI

Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge alle persone anziane di ambo i sessi che abbiano compiuto il 60° anno per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne con particolare riguardo per gli anziani non autosufficienti e per quelli che vivono soli.

Il servizio può essere erogato anche in favore degli anziani che vivono in una famiglia che non è in grado di svolgere a pieno il compito assistenziale.

ART. 3

PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola nei seguenti servizi:

- a) fornitura di pasti caldi o fornitura di generi in natura*
- b) raccolta e riconsegna di biancheria e indumenti vari*
- c) aiuto nel governo della casa*
- d) espletamento di pratiche*
- e) prelievi per esami clinici*
- f) assistenza sanitaria di tipo infermieristico*
- g) riabilitazione psico-motoria*
- h) sostegno psicologico*

ART. 4

MODALITA' DI ACCESSO

Il servizio viene reso agli anziani che ne facciano richiesta nei modi indicati nell'art. 5 della L.R. 6.5.81 n.87 tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle somme stanziare per l'espletamento del servizio. All'uopo il 1^o Ottobre di ogni anno il Consiglio Comunale renderà noti con pubblico manifesto le modalità per la presentazione delle istanze di ammissione e i criteri preferenziali per fruire del servizio.

La domanda con la relativa documentazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di detto bando.

Durante lo svolgimento del servizio sono ammesse domande di anziani che, già assistiti per parte dei servizi, ne desiderano altri.

Sono, altresì, ammesse nuove domande di anziani non assistiti che desiderano o meno l'assistenza per tutti o parte dei servizi istituiti.

Le istanze dovranno essere corredate dal certificato di nascita, dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza.

Alle istanze potranno essere allegati tutti gli altri documenti e certificazioni idonei a dimostrare le condizioni familiari, sociali, economiche e fisiche degli utenti.

I richiedenti dovranno compilare appositi questionari su moduli predisposti dal Comune in ordine ai servizi richiesti ed alle loro condizioni personali e familiari.

Le istanze verranno esaminate da apposita Commissione consiliare delegata dal Consiglio Comunale la quale formulerà la graduatoria.

Le istanze pervenute successivamente all'avvio del servizio dovranno essere esaminate dall'apposita Commissione Tecnica entro il mese successivo a quello di presentazione. Ove dette domande non saranno esaminate entro tale termine si intendono accolte.

La graduatoria viene così aggiornata e sarà trasmessa con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale alla struttura che espleta il servizio per l'avvio dell'assistenza entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'istanza del richiedente.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art. 3 c. 2 ter D. Lgs. 31/03/1998, n. 109.

ART.5

CORRISPETTIVI

Il servizio di assistenza domiciliare è assolutamente gratuito per gli utenti il cui reddito non sia superiore del 10% alla fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Gli anziani che sono titolari di reddito superiore a quello indicato nel precedente comma potranno avvalersi della gamma di prestazioni di assistenza con il parziale rimborso al Comune di quota-parte del costo medio di consumo dei servizi di cui abbia effettivamente usufruito determinata come segue:

- 50% del costo medio reale se il reddito è superiore al 10% della fascia media esente ma non supera del doppio l'importo minimo di pensione INPS;
- 75% del costo medio reale se il reddito dell'utente non supera di tre volte il minimo di pensione INPS;
- 100% del costo medio reale se l'utente supera come reddito tre volte il minimo di pensione INPS.

I rimborsi verranno calcolati nelle seguenti percentuali dell'ammontare del costo complessivo di tutti i servizi previsti dall'Amministrazione per ciascuno assistito:

a)	per il servizio "fornitura pasti"	il 63%
b)	" " " "lavanderia"	" 18%
c)	" " " "riordino ambiente"	" 5%
d)	" " " "disbrigo pratiche"	" 3%
e)	" " " "sanit. di tipo infermieristico"	" 5%
f)	" " " "ass. psico-sociale"	" 3%
g)	" " " "ass. psico-motoria"	" 3%

Detti rimborsi parziali o totali non potranno in ogni caso superare complessivamente il 20% dell'importo netto della pensione percepita dal singolo utente, nel periodo in cui ha effettivamente usufruito del servizio.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è organizzato in modo "destrutturato" in quanto non necessita di locali ed attrezzature fissi; si svolge in sede decentrata esclusivamente al domicilio dell'anziano.

Esiste presso il Comune una segreteria organizzativa con compiti di informazione, indagine, propulsione, cura dei rapporti con gli anziani, gli operatori, la commissione tecnica consultiva, la commissione rappresentativa degli utenti di cui al successivo art.13 e di organizzazione generale.

A cura della segreteria organizzativa sarà predisposto, per ciascun anziano ammesso al servizio, un fascicolo personale contenente il questionario di cui all'art.4 del presente regolamento, il profilo predisposto dalla commissione tecnica consultiva, le relazioni degli operatori in

ordine ai servizi prestati ed ai risultati conseguiti al termine di ciascun anno di erogazione del servizio.

Sulla scorta delle risultanze acquisite l'Assessore al ramo predisporrà il programma individuale annuale di intervento a favore di ciascun anziano.

Tale programma sarà consegnato all'Assistente sociale o al funzionario coordinatore perché venga attuato.

ART. 7

PERSONALE

Nell'espletamento del servizio il Comune si avvarrà delle prestazioni lavorative di dipendenti in servizio, di personale assunto mediante pubblico concorso, che abbiano le seguenti qualifiche:

- assistente sociale coordinatore
- assistente domiciliare (uno ogni cinque utenti)
- infermiere professionale (in numero di due: un infermiere ed una infermiera) in collaborazione con l'U.S.L.

L'equipe si avvarrà delle eventuali prestazioni di uno psicologo e di due fisioterapisti per assistere gli anziani che hanno bisogno di aiuto psicologico e di terapie riabilitative secondo le valutazioni suggerite dalla commissione tecnica consultiva.

Per quanto sopra possono essere chiamate a collaborare associazioni di volontariato che ne abbiano i requisiti.

ART. 8

MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI COLLEGATI

Per assicurare la fornitura di generi in natura o pasti caldi e per provvedere alla pulizia della biancheria degli anziani saranno stipulate apposite convenzioni con ditte specializzate scelte attraverso regolare gara di appalto.

ART. 9

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ciascun anziano sarà provvisto di un apposito libretto personale nel quale verranno annotate a cura dell'operatore incaricato, che firmerà a fianco dell'annotazione, le prestazioni effettuate con l'indicazione del giorno e dell'ora.

L'Assistente sociale coordinatore predisporrà all'inizio di ogni giornata il programma di intervento assegnando agli operatori gli specifici compiti da eseguire.

L'assistente sociale coordinatore verificherà l'esatta esecuzione dei compiti assegnati agli operatori.

ART. 10

POSSIBILITA' DI COOPERAZIONE

Per comprovate e documentate esigenze il Consiglio Comunale potrà affidare mediante la stipula di convenzione, la gestione del servizio a cooperative o associazioni anche di volontari iscritte all'Albo regionale istituito presso l'Assessorato Regionale agli Enti Locali, purché in possesso dei requisiti di legge.

Le convenzioni sono pubbliche ed i cittadini possono prenderne visione.

Qualora si dovrà procedere all'affidamento del servizio a cooperative la scelta cadrà su cooperative operanti nel Comune di Ragusa in base a criteri di economicità e professionalità.

ART. 11

CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

Le convenzioni debbono prevedere:

- le prestazioni da erogare agli assistiti con l'indicazione delle modalità e degli standards da rispettare;
- il rimborso finanziario del servizio reso;
- l'esercizio di adeguate forme di controllo da parte del Comune;
- le forme di partecipazione alla gestione da parte degli utenti del Comune e dei consigli di quartiere;
- il tipo di operatori da utilizzare;
- i tempi di durata della convenzione;
- le modalità di risoluzione dell'accordo per giusta causa e le modalità di rinnovo del medesimo;
- le motivazioni che legittimano la scelta del convenzionamento;
 - il trattamento giuridico ed economico previsto per gli operatori.

Nella esecuzione del programma di intervento la cooperativa o la associazione incaricata dovrà curare che sia mantenuto il rapporto assistente domiciliare-utente nella misura di 1 a 5.

Alle associazioni di volontariato il Comune non può erogare somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute purché preventivamente autorizzate.

ART. 12

CONTROLLI

L'attività d'intervento della cooperativa o della associazione incaricata si svolge sotto il diretto controllo del Comune secondo i seguenti criteri:

- 1) Il programma annuale di intervento su ciascun utente è predisposto dal Comune;
- 2) L'Assistente sociale coordinatore, socio della cooperativa o iscritto all'associazione, dovrà trasmettere il programma settimanale di intervento giornaliero al Comune, indicando gli operatori in servizio, gli anziani da visitare, l'ora di ciascuna visita ed il tipo di prestazione da effettuare. Quindi dovrà essere presentato il consuntivo settimanale dell'intervento svolto.
- 3) Il Comune si riserva di effettuare periodicamente e senza preavviso, ispezioni presso il domicilio degli utenti per accertare se le prestazioni indicate nel programma d'intervento giornaliero sono state regolarmente effettuate e se la fornitura dei generi in natura e vitto caldo riguardano prodotti di buona qualità e rispondenti all'esigenze alimentari dell'utente e alle norme elementari di igiene.

ART. 13

COMMISSIONE RAPPRESENTATIVA DEGLI UTENTI

Al fine di realizzare un trattamento omogeneo degli utenti ed una loro diretta partecipazione alla gestione del servizio viene costituita una Commissione rappresentativa degli utenti composta da utenti indicati uno per ogni gruppo consiliare e di cui il Consiglio ne prenda atto. La Commissione si rinnova annualmente.

Detta Commissione ha funzioni di consultazione e proposta ed inoltre esercita seguenti compiti:

- a) dare suggerimenti circa il miglioramento della gestione del servizio;
- b) stimolare l'attività comunale per il coordinamento del servizio di assistenza domiciliare con gli altri servizi che per legge sono previste a favore degli anziani;
- c) collaborare con i consigli di quartiere per la proposta di iniziative specifiche a livello circoscrizionale;
- d) partecipare all'attività di controllo segnalando all'Assessorato al ramo tempestivamente eventuali disfunzioni o inadempimenti.

ART. 14

CONSIGLI DI QUARTIERE

I Consigli di Quartiere promuovono assemblee di anziani del quartiere per suggerire all'Amministrazione interventi più capillari ed esercitano attività di propulsione, iniziative e controlli.

Svolgono attività informativa nei confronti degli anziani compresi nell'ambito della circo-

scrizione.

ART. 15

MODALITA' DI FORNITURA DEI PASTI

Nella fornitura dei pasti caldi o dei generi in natura la ditta o la cooperativa o l'associazione che gestisce il servizio deve attenersi alla scrupolosa osservanza delle tabelle dietetiche predisposte annualmente dalla Commissione tecnica di cui all'art.4 del presente regolamento.

E' fatto obbligo per ciascun pasto, e salvo la eventualità di situazioni particolari, di predisporre due tipi di menù.

ART. 16

RACCOLTA E RICONSEGNA DELLA BIANCHERIA

L'operatore incaricato della raccolta della biancheria sporca cura che essa venga marcata con contrassegno e controlla che non avvengano scambi.

La biancheria pulita e gli altri capi di vestiario consegnati per la pulitura vengono restituiti al domicilio del mittente nella settimana successiva a quella di consegna.

ART. 17

AIUTO NEL GOVERNO DELLA CASA

La pulizia ordinaria viene prestata secondo un turno settimanale prestabilito e consiste nella pulizia periodica della casa di abitazione dell'anziano: pavimento, vetri, mobili, apparecchi igienici della cucina e del bagno.

L'assistente domiciliare aiuterà l'anziano nello svolgimento di tutte le altre attività necessarie per un'ordinata conduzione della casa nella quale l'anziano esplica la vita di relazione; in modo particolare, se l'anziano preferisce preparare da sé il pasto su generi forniti dal Comune, l'assistente domiciliare lo aiuterà cercando di stimolare l'attività.

La collaborazione nella cura e nella pulizia personale dell'anziano è resa dall'assistente domiciliare di turno o assegnato all'anziano.

ART. 18

AIUTO PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE VARIE - PRELIEVI PER ESAMI CLINICI

Le pratiche e la predisposizione di documenti per conto dell'anziano competono all'assistenza sociale o a persone da esso delegate nell'ambito della struttura in cui operano.

La documentazione dovrà essere approntata entro sette giorni dalla richiesta.

I prelievi per esami clinici vengono effettuati al domicilio dell'anziano da parte dell'infermiere professionale e nel giorno richiesto.

L'esito dell'esame clinico verrà tempestivamente consegnato all'utente dall'assistente domiciliare di turno.

ART. 19

Le norme contenute nel presente regolamento vanno coordinate con le altre iniziative comunali che disciplinano attività e servizi in favore degli anziani.

ART. 20

L'Amministrazione Comunale curerà le relazioni e collegamenti con l'U.S.L. per l'assistenza sanitaria agli anziani assistiti.

Dare atto che la spesa inerente al servizio di che trattasi non graverà sul bilancio comunale bensì su quello regionale dovendo ad essa farsi fronte ai sensi dell'art.11 della L.R. n.87/1981 sopra citata e che pertanto il servizio stesso sarà attivato solo dopo e nei limiti dell'accreditamento delle somme necessarie da parte dell'Assessorato Regionale per gli Enti Locali.

Autorizzare il Sindaco ad avanzare richiesta al predetto Assessorato Regionale ai sensi del sopracitato art.11 della L.R. n.87/1981.



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA SOCIALE

(Delibera Consiglio comunale n. 40 del 26-4-1989 integrata e modificata con delibera C.C. n. 21 del 4-2-94 e con delibera C.C. n. 2 del 09/01/2013)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1°

PRINCIPI - OBIETTIVI - FINALITA'

Art.1 - L'Assistenza Sociale ha lo scopo di assicurare, ai cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona, in grado di rimuovere, in maniera sostanziale, ed a prevenire gli ostacoli che a livello individuale, familiare e sociale impediscono la libera ed autonoma realizzazione del soggetto.

Il Comune assicura agli utenti, opportunamente informati ed orientati mediante il Segretariato Sociale ed il Servizio Sociale Professionale, la possibilità di opzione tra i servizi indicati al successivo Capo 4°.

Art. 2 - Il Comune ritiene superata la forma di assistenza basata sulla precarietà, frammentarietà ed episodicità degli interventi. Privilegia, invece, la fruizione di servizi e prestazioni di natura risolutiva atte, cioè, a rimuovere le cause dei bisogni mantenendo, ove possibile, il soggetto nel proprio contesto socio-familiare o promuovendone il reinserimento.

Art. 3 - Il Comune svilupperà al massimo possibile l'intervento pubblico nel settore dell'assistenza sociale, tuttavia sarà ricercato un ottimo equilibrio tra "pubblico" e "privato".

Il ruolo pubblico costituirà il necessario riferimento alla iniziativa privata che potrà così trovare un interlocutore capace di ben orientare gli sforzi di una collettività civilmente impegnata.

Art. 4 - I programmi d'intervento realizzati sulla base di concrete indagini sulle specifiche realtà locali ed approvati dai competenti Organi collegiali del Comune, costituiscono il neces-

sario strumento operativo per l'Ufficio di Assistenza Sociale che li attuerà con le modalità e nelle forme di cui allo art. 3 della legge di riordino 9.5.1986 n. 22.

Detti programmi dovranno altresì prevedere una ottima integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, di avviamento al lavoro e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere e fornire una risposta-globale ai bisogni significativi.

Art. 5 - In nessun caso la Pubblica Amministrazione potrà sostituirsi a coloro che per legge sono tenuti a prestare i mezzi di sussistenza alle persone in stato di bisogno, se ne hanno la capacità e possibilità economica. Il Comune, pertanto, cercherà di responsabilizzare detti soggetti richiamandoli al civico dovere sancito dall'art. 433 del C.C. e procederà al recupero dei costi sopportati per fronteggiare situazioni urgenti in sostituzione di chi, per legge, avrebbe dovuto farsene carico.

CAPO 2° SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6 - Le prestazioni e gli Interventi assistenziali, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono rivolti ai cittadini singoli o nuclei familiari, residenti sul territorio del comune o dei comuni di riferimento anche stranieri che si trovino in particolari condizioni e stati di bisogno, come più avanti specificato.

Gli orientamenti che seguono sono applicabili anche ai cittadini ed agli stranieri non residenti nel territorio del Comune limitatamente alle prestazioni di carattere urgente, fatti salvi i diritti di rivalsa secondo le attuali disposizioni di legge.

Art. 7 - I servizi inoltre si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico. Tuttavia, in relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore ai limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge se richiesto il concorso al costo secondo le procedure definite dalle stesse, che qui si riportano:

Fascia esente, ai fini dell'accesso gratuito, quella pari alla fascia esente stabilita per nucleo familiare per la partecipazione alle spese sanitarie relativamente al caso stabilito per "capo-famiglia inferiore a 65 anni";

	Quota di costo a carico
L'utente il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo da una volta ad una volta e mezza la fascia esente	10%
L'utente il cui N.F. ha un reddito fino a due volte la fascia esente	25%
L'utente il cui N.F. ha un reddito fino a tre volte la fascia esente	50%

L'utente il cui N.F. ha un reddito fino a quattro volte la fascia esente	75%
L'utente il cui N.F. ha un reddito superiore a 4 volte la fascia esente	100%

CAPO 3°

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 8 - L'Ufficio di Servizio Sociale è quella struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento ed alla programmazione di tutte le Iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla legge di riordino n. 22/86.

La caratterizzazione della struttura in Ufficio, intende significare che al suo interno sono previste competenze diversificate per gli interventi alla persona, per fasce di età e/o per aree omogenee.

Il Comune, pertanto, accorpando le deleghe afferenti agli Interventi di cui alla citata legge n. 22 realizza il suddetto Ufficio come settore autonomo i cui compiti sono:

- a) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- b) la programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi fra quelli previsti dalla legge 22/86, anche se svolti in convenzione (o delegati ai quartieri);
- c) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operate sul territorio;
- d) la progettazione e l'attivazione, secondo la regolamentazione regionale, di nuovi interventi sia in forma diretta, sia in forma convenzionata;
- e) La gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settori d'intervento, di quelle attività che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- f) il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- g) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio-sanitario attuati dalla U.S.L. e da tutti gli altri servizi operanti nel territorio, anche per l'avviamento al lavoro delle categorie di difficile collocamento.

Art. 9 - Il Settore Assistenza Sociale è così articolato:

1° SERVIZIO: UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria; iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e delle criminalità minorili, studi, ricerche e progetti finalizzati; coordinamento dei servizi e degli interventi presenti sul territorio con

particolare riferimento ai servizi sanitari; Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio è articolato nell'Unità Operativa Servizio Locale e nelle Unità Operative Servizio Di Base Decentrati rispettivamente a Ragusa, ad Ibla, a San Luigi ed in contrada Selvaggio.

2° SERVIZIO: ASSISTENZA ECONOMICA

Nel Servizio sono compendiate tutte le prestazioni previste dalla legge regionale di riordino (art. 3 lettere C-I-L-O-P-Q- l.r.22/86); agevolazione nel trasporti.

Il Servizio è articolato nell'Unità Operativa servizi di cui alle lettere C-I-P e Q art. 3 l.r. n. 22/86 e nella Unità Operativa Servizi di cui alle lett. L-Q art. 3 l.r.n° 22/86.

3° SERVIZIO: SERVIZI APERTI E RESIDENZIALI

Assistenza domiciliare, centri di accoglienza diurni e notturni, comunità alloggio, case albergo, case protette, case di riposo, istituti educativo-assistenziali, case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, soggiorni di vacanze; albo comunale di cui all'art. 27 della l. r. 22/86.

Il Servizio è articolato nella Unità Operativa Servizi Aperti e nella Unità Operativa Servizi Residenziali.

4° SERVIZIO: E.R.P. - PATRIMONIO INDISPONIBILE - ALLOGGI PARCHEGGIO

Espletare funzioni derivate al comune dall'art. 17 della l.r. n. 1/79 in materia di edilizia residenziale pubblica; gestione patrimonio indisponibile e.r.p.; alloggi parcheggio.

Il Servizio è articolato nell'Unità Operativa Atti Influenti Su Assegnazioni e nell'Unità Operativa Atti Gestionali E.R.P.

Il suddetto Settore, tuttavia, oltre che delle professionalità previste in Pianta Organica, potrà avvalersi di esperti o consulenti esterni sotto forma di prestazioni professionali specifiche e dovrà coordinare la partecipazione dei volontari alla realizzazione e gestione di particolari servizi rivolti alla persone o alla famiglia, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 della legge di riordino.

CAPO 4°

GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 10 - Tutte le competenze del comune in materia socio-assistenziale specificatamente de-

scritte all'art. 16 della legge di riordino vengono, per maggiore chiarezza e funzionalità, articolate nelle seguenti attività fondamentali:

- Servizi di Base, rivolti alla persona o alla famiglia, che rivestono carattere di priorità;
- Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza quali minori, dimessi dagli ospedali psichiatrici, gestanti, puerpere, anziani, disabili, tossicodipendenti, persone in difficoltà, ecc.
- Servizi residenziali.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, tuttavia, data la complessità degli interventi, il Consiglio Comunale, nel formulare il piano triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 22/86, indicherà quali servizi sono più urgenti e da attivare con criteri di priorità.

Art. 11 - Il Piano triennale dovrà essere predisposto entro il primo trimestre successivo alla scadenza di ciascun triennio e dovrà contenere espliciti raffronti all'attività svolta, ai risultati conseguiti ed agli obiettivi perseguiti. Sarà inoltre predisposto all'inizio di ciascun anno un piano annuale di intervento contenente le previsioni di spesa nonché quei servizi eventualmente da gestire a livello di associazioni di commi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12.8.1980 n. 87 nonché le modalità operative per il coordinamento relativo servizi socio-sanitari.

Art. 12 - l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari si realizza a livello di U.S.L., attraverso tre distinti livelli:

- a livello operativo secondo la previsione dell'art. 17 della l.r. n. 22/86;
- a livello di Comitato di coordinamento a norma dell'art. 18 della medesima legge e
- a livello regionale mediante l'attività dipartimentale prevista dall'art. 48 della legge di riordino.

L'integrazione dei servizi sociali con gli enti per l'avviamento dei soggetti a difficile collocamento viene effettuata di concerto tra le parti.

Art. 13 - Il costo dei servizi, ai fini della partecipazione degli utenti prevista dal precedente art. 7 ovvero ai fini della rivalsa di cui all'art. 5 sarà determinato con apposito provvedimento allegato al piano annuale di intervento. Sia il piano triennale che quello annuale di cui al precedente art. 11 nonché il costo dei servizi, predisposti dall'Ufficio di Servizio Sociale, saranno approvati dal Consiglio Comunale sentita la competente Commissione Consiliare ed i Consigli di Quartiere.

TITOLO 2°

CAPO 5°

SEGRETERIATO SOCIALE

Art. 15 - Il servizio di segretariato sociale ha le seguenti caratteristiche:

- di rivolgersi all'intera comunità;
- di essere gratuito;
- di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- di essere compresente ed interdependente con gli altri servizi sociali di base;
- di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- di essere assicurato da personale competente anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei Servizi;
- di essere dotato di una sede agevolmente accessibile anche da utenti motulesi e di una adeguata attrezzatura.

Art. 16 - il Segretariato Sociale essenzialmente deve:

- a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- b) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
- c) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;
- f) effettuare analisi e sintesi quantitative e qualitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Art. 17 - Sono da considerarsi destinatari del servizio di Segretariato Sociale:

- i cittadini e le loro associazioni;
- la comunità nel suo complesso;
- i Servizi, e relativi operatori, presenti sul territorio;
- gli amministratori locali;
- i rappresentanti dei gruppi formali ed informali;

Il Servizio si attua mediante:

- ricevimento in ufficio;

- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie d'interesse generale."

Art. 18 - Il Servizio è esplicitato dal funzionario direttore del 1° Servizio che sarà responsabile della funzionalità, razionalità e tempestività del servizio e, a tal fine, dovrà disporre, oltre che di operatori opportunamente qualificati, anche di adeguata strumentazione tecnico-amministrativa ivi compresa la elaborazione dati e la relativa pubblicazione.

CAPO 6°

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 19 - Il Servizio è un'attività, attuata da assistenti sociali e da personale specializzato in possesso di diploma come prescritto dal D.P.R. 15.1.1987 n. 14, volta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti nel territorio comunale e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale, mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

Il Servizio realizzerà gradualmente un programma che tenda a trasformare la tradizionale assistenza in organizzazione di servizi, a superare le prestazioni assistenziali caratterizzate da categorie giuridiche e quindi del frazionamento e della molteplicità degli Interventi ed a presentare risposte alternative per la soluzione dei bisogni e delle istanze delle persone, delle famiglie, della comunità.

Art. 20 - Il Servizio Sociale Professionale è uno dei servizi sociali di base gratuiti che si rivolge a tutti i cittadini del comune, alle persone presenti nel territorio ancorché non residenti, ai gruppi, enti ed Istituzioni e mira a:

- favorire la socializzazione dell'individuo;
- aiutare individui e gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi e il loro ambiente;
- documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai

bisogni evidenziati;

- contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie, della comunità.

Art. 21 - Le funzioni del Servizio Sociale Professionale possono così articolarsi:

- a) azione diretta con le persone e i gruppi;
- b) promozione di nuovi servizi;
- c) coordinamento delle risorse e dei programmi sul territorio, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi e il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscano l'emarginazione;
- d) stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi.

Art. 22 - Il Servizio è a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'assistente sociale. Affronterà pertanto tutte le problematiche che richiedono l'apporto specifico del servizio sociale professionale.

Il Servizio, inoltre, che concorrerà alla Istruttoria delle pratiche di competenza degli altri Servizi in cui è articolato il Settore Servizi Sociali, dovrà disporre di idonei locali, unicamente finalizzati, onde garantire la necessaria discrezione e riservatezza che il servizio stesso richiede.

Art. 23 - Gli assistenti sociali, che all'occorrenza dovranno effettuare visite a domicilio o presso servizi residenziali a carattere terapeutico o assistenziale, dovranno operare in stretta collaborazione con tutti i servizi afferenti il Settore utilizzando, tuttavia, metodologie e strumenti specifici della professione:

- Diario, schede personali, cartelle degli utenti, agenda per gli impegni, verbali, relazioni di lavoro, ecc.

CAPO 7°

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 23 - Per assistenza economica s'intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica. E' un servizio di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono

commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste di tutti cittadini, cioè, al "minimo vitale".

Per detto servizio si ritiene indispensabile, laddove é possibile, l'opera dell' assistente sociale per evidenziare le cause oggettive determinanti il bisogno economico, ed approntare un piano operativo che in un arco di tempo ragionevole provveda a rimuoverle.

Art. 24 - La definizione del minimo vitale consente il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità. Esso é, pertanto, il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Art. 25 - Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- QUOTA BASE (Q.B.) mensile del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie ad eccezione dell'affitto: s'intende la quota corrispondente alla pensione minimo INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata. A ciascun componente il nucleo familiare, della suddetta quota, compete:

- Capo famiglia	75% della Q.B.;
- coniuge a carico	25% " " "
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35% " " " ;
- altri familiari a carico	15% " " "

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone. La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo-canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Art. 26 - Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Art. 27 - L'accertamento del "fabbisogno assistenziale" compete al servizio sociale professionale che redige i rapporti sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti.

Compete al medesimo Servizio promuovere le necessarie prestazioni nei confronti di coloro che non siano autonomamente in grado di esprimere scelte rispondenti al reale bisogno a

fronte del quale, il servizio sociale valuti la prestazione di natura economica opportuna ed adeguata al bisogno da soddisfare; formulare proposte ai fini dell'ammissione del soggetto alle prestazioni in denaro previo accertamento dei redditi di cui il richiedente ed i componenti il nucleo familiare siano titolari.

Art. 28 - Gli operatori del servizio di assistenza economica per accertare il fabbisogno assistenziale degli utenti dovranno riferirsi a tutti i redditi di ciascun componente il nucleo familiare e dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del "minimo vitale". La differenza potrà evidenziare un fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

Art. 29 - L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

L'assistenza continuativa si realizza mediante l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la Q.B. del "minimo vitale", maggiorata di quota parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita all'art. 25 nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

Art. 30 - L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel comune sempre che non sussista almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica individuate e prospettate dal servizio sociale professionale;
- d) la proprietà di beni immobili tenuto conto della loro commerciabilità.

Art. 31 - L'assistenza economica in forma temporanea concessa per un periodo non superiore a mesi tre, mediante l'erogazione di un contributo mensile, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispone.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere, comunque, superiore al doppio della Q.B. del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della

situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo semprecchè residenti nel comune.

Art. 32 - L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissali annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 33 - Nel caso in cui il rapporto stanziamenti-fabbisogno finanziario per l'assistenza economica risultasse tale da non potere soddisfare le esigenze evidenziate dalle proposte dell'Ufficio Assistenza Sociale, dovrà effettuarsi una graduatoria, predisposta dal medesimo Ufficio, che sarà approvata dalla Giunta Municipale previo parere della Commissione Consiliare Assistenza Sociale.

Art. 34 - La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

Art. 35 - Per l'aggiornamento del minimo vitale di cui all'art. 25 si procederà, all'inizio di ciascun anno, secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R.S. 9.4.1987 n. 57 ed al D.A. EE.LL. n. 76 dell'11.3.1987 e non sarà necessario alcuno specifico atto ricettizio dell'Amministrazione comunale.

Art. 35 bis - In esecuzione delle nuove competenze attribuite ai Comuni con l.r. n.33 del 23-5-1991 sugli interventi in favore dei minori illegittimi o riconosciuti dalla sola madre ed alle gestanti nubili ed ex ONMI (R.D. 8-5-1927 n.798. convertito con legge 6-12-1928 n. 2838 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 23-12-1975 n. 698). L'Ente provvede ad erogare contributi economici, anche mensili, con le modalità di cui ai precedenti articoli relativi al-

l'assistenza economica, continuativa, temporanea e straordinaria.

Art. 35 ter - I soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici ed i malati di mente in generale sono assistiti da questo Ente secondo le modalità del vigente Regolamento relativamente a problemi di risocializzazione, di concerto e/o su proposta del Servizio Igiene e Tutela Mentale USL n.23 di Ragusa¹.

¹ Commi aggiunti con delibera di C.C. n. 21 del 4-2-1994.

CAPO 8°

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 36 - Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, infermieristico, medico e di assistenza medica specialistica all'utente presso il suo domicilio da richiedersi ASL 23, ai sensi degli artt. 17 e 18 della l.r. n. 22/86.

Attraverso l'adozione di forme di assistenza a carattere domiciliare, il comune intende dare una risposta concreta ai bisogni anche temporanei, eccezionali e contingenti del cittadino solo ed in difficoltà o del nucleo familiare di appartenenza del cittadino stesso.

Il servizio mira, pertanto, a favorire quanto più possibile la permanenza del soggetto, dell'anziano, dell'ammalato, del minore, nel proprio ambiente naturale, evitando di turbare determinati equilibri familiari e di ricorrere a forme di ricovero o di ospedalizzazione, ove queste non siano strettamente indispensabili.

Art. 37 - l'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti ed alle risorse disponibili:

- disbrigo delle faccende domestiche;
- preparazione o fornitura dei pasti;
- servizio di lavanderia;
- acquisto di alimenti ed altri generi per conto dell'utente;
- espletamento di eventuali pratiche;
- sostegno psicologico;
- prelievi per analisi cliniche;
- assistenza infermieristica;
- riabilitazione fisico-motoria;
- medico-specialistica.

Art. 38 - I destinatari del servizio di assistenza domiciliare che prioritariamente beneficeranno delle prestazioni di cui al precedente art. 37 sono:

- persone anziane che vivono sole o che sono parzialmente autosufficienti;

- handicappati minori o adulti che richiedano cure ed assistenza che i familiari non riescono ad assicurare;
- madri e padri di famiglia che, per contingenze le più varie, non possono accudire personalmente agli obblighi domestici;
- minori che, per esigenze particolari possono avere bisogno di prestazioni domiciliari;
- qualsiasi altro soggetto in difficoltà per situazioni o condizioni contingenti.

Il servizio di assistenza domiciliare ha, tuttavia, come oggetto primo il nucleo familiare nel suo complesso o singoli membri di esso ai quali vengono fornite prestazioni specifiche, sempre nel contesto familiare, dove questo esiste, e integrandone le funzioni proprie.

Art. 39 - Le prestazioni di cui al precedente art. 37 rispettivamente mirano:

- ad assicurare la periodica pulizia della casa di abitazione dell'assistito con cadenze predefinite a cura del servizio sociale professionale che valuterà il fabbisogno in base sia del grado di supporto familiare dell'assistito che dell'autosufficienza dello stesso.
- Il servizio mira altresì ad assicurare all'assistito non autosufficiente la pulizia personale, l'aiuto allo svolgimento di quelle attività quotidiane che lo stesso non potrebbe assolvere da solo quali: alzarsi dal letto, coricarsi, accedere ad eventuale sedia a rotelle, vestizione, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.
- ad aiutare il soggetto nel compito di realizzare i pasti giornalieri ovvero ad assicurare all'assistito i pasti medesimi confezionati secondo le eventuali prescrizioni mediche. Il servizio mira inoltre ad evitare o risolvere carenze alimentari determinate da assenza di adeguato stimolo o particolari difficoltà di natura psico-fisico-economica determinate da senilità, malattia cronica ovvero handicap.
 - ad assicurare la pulizia della biancheria del nucleo familiare assistito al domicilio dello stesso ovvero mediante ritiro e riconsegna degli indumenti e biancheria cori cadenza almeno settimanale e comunque in maniera tale da assicurare la necessaria igiene.
 - a fornire all'assistito il necessario sostegno finalizzato a risolvere oggettive difficoltà dello stesso a recarsi fuori dell'abitazione per acquisti di vario genere. Tali difficoltà potranno essere determinate da malattia, ordini dell'Autorità; potranno pure essere determinate da particolari stati di dipendenza del soggetto da alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope per cui farebbero un cattivo uso del denaro.
 - alla predisposizione o realizzazione per conto dell'assistito di pratiche e di documenti e cura di un assistente sociale che si raffronterà, ove la pratica lo richieda, con il Segretariato Sociale di cui al precedente art. 14.
 - a favorire o promuovere rapporti sociali del soggetto assistito nel caso in cui questi non sia

sufficientemente inserito ovvero sia fisicamente impedito. Il servizio, che può consistere anche nel semplice accompagnamento dell'assistito presso parenti, amici o luoghi di ritrovo, sarà ritenuto indispensabile nel caso in cui l'isolamento del soggetto potrebbe minarne l'equilibrio psichico.

- assieme all'assistenza infermieristica ad assicurare all'assistito tutte le prestazioni proprie della professione infermieristica. I servizi, diurni e notturni, verranno assicurati con la cadenza necessaria stabilita, volta per volta, sulla base delle prescrizioni mediche ovvero dall'obiettivo esame della singola situazione.
- sulla base di precise prescrizioni medico-specialistiche relativamente ai soggetti già ammessi al servizio di assistenza domiciliare, assicura quelle terapie che altrimenti non potrebbero essere effettuate.

Art. 40 - L'accesso al servizio verrà consentito anche per esigenze temporanee o contingenti, ai soggetti che ne facciano richiesta, su proposta del servizio sociale professionale che indicherà sia le prestazioni da erogare che la frequenza e durata delle medesime tenuto conto del "piano annuale d'intervento" di cui al precedente art. 11.

Art. 41 - L'organizzazione, la gestione ed i controlli del Servizio saranno effettuati dall'Ufficio di Servizio Sociale che provvederà al coordinamento del "volontariato", alla integrazione dello stesso con gli organi comunali ovvero utilizzati in regime di convenzionamento.

Art. 42 - Il comune per assicurare le prestazioni di cui al precedente art. 37 può avvalersi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 9.5.1986 n. 22, del convenzionamento. Le convenzioni, da stipulare con enti iscritti nell'apposito albo regionale, debbono contenere precise indicazioni relativamente agli standards organizzativi (numero di operatori per ciascuna qualifica rapportati al numero di utenti); le prestazioni da erogare, i corrispettivi dei costi dei servizi resi, che non potranno in nessun caso superare i limiti fissati come disposto al precedente art. 13, maggiorati del 20%; gli strumenti di controllo per ciascun tipo di prestazione.

Art. 43 - Per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare potranno essere impiegati esclusivamente operatori in possesso di adeguati titoli professionali conseguiti presso enti od istituti riconosciuti dalla Regione.

L'assistente domiciliare nonché l'operatore incaricato della cura alla persona del portatore di handicap, in particolare, dovranno essere ben qualificati e motivati.

Il rapporto numerico operatore/utenti è fissato, a seconda della categoria dello assistito, rispettivamente:

- nella misura di 1 a 8 per gli anziani;
- nella misura di 1 a 4 per i portatori di handicap inseriti;
- nella misura di 1 a 2 per i portatori di handicap che necessitano di aiuto fisico per il conse-

guimento di atti elementari della vita.

Art. 44 - Il minore portatore di handicap inserito in asili nido, scuola materna ovvero presso la scuola dell'obbligo, ove necessita del servizio di aiuto fisico, verrà affidato ad idoneo operatore nella misura di uno a due, come previsto dal penultimo comma del precedente art. 43, che assicurerà il necessario aiuto per l'espletamento di tutti gli atti vitali che l'handicap non consente: accompagnamento ai servizi igienici, pulizie della persona, imbecillamento, ecc.

CAPO 9°

PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA E SOSTITUTIVE DELLA STESSA

Art. 45 - Le prestazioni in favore della famiglia sono:

- assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- invio in case di accoglienza per gestanti e ragazze madri.

Sono assistibili con le prestazioni di cui al comma precedente le gestanti, le puerpere, i nuclei in condizione di bisogno con carenze di risorse fisiche e/o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare adeguate condizioni materiali e sociali.

Art. 46 - Per l'accesso alle prestazioni come previste al precedente articolo si richiede una situazione di disagio familiare o sociale della persona ovvero del nucleo ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare la prestazione.

Art. 47 - Gli interventi in favore della famiglia in difficoltà, con particolare attenzione alla prevenzione, saranno oggetto di studio sia da parte del Segretariato Sociale per quanto riguarda il rilevamento delle fasce a rischio che del Servizio Sociale Professionale per quanto riguarda la proposizione dell'intervento risolutivo.

Art. 48 - L'Amministrazione comunale attua l'affidamento familiare anche diurno allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art. 49 - L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, in-

serendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell' autorità giudiziaria.

L'Ufficio a tale scopo potrà tenere, in forma ovviamente oltremodo riservata, l'elenco dei nuclei disponibili ad accogliere minori in affidamento. L'affidamento familiare é disposto, ove possibile, con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà, o del tutore nonché sentito il minore che abbia compiuto il 12° anno di età ovvero nella osservanza delle norme vigenti (artt. 4 e 5 della legge 184 del 4.4.1983) qualora in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.

Art. 50 - Allo stesso affidatario non potranno essere affidati più di due minori, a meno che non si tratti di minori provenienti dal medesimo nucleo familiare. E' comunque opportuno privilegiare l'affido a nuclei familiari con figli, al fine di non determinare forme di legame di tipo parentale di grave pregiudizio ai minori stessi allorché dovranno rientrare nelle famiglie d'origine.

Art. 51 - Il provvedimento di affidamento dovrà prevedere sia riguardo agli affidatari che riguardo alle famiglie di origine, nonché alla sorveglianza e vigilanza, ed adempimenti ben precisi.

Art. 52 - Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento, attraverso incontri aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti sul territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc.;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne andamenti;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 53 - L'Amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e, semprecchè non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria, delle famiglie di origine dei minori;

- erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;

- assicurare agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi di entrambi le famiglie, ove è possibile; stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art. 54 - Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Servizio del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità di mantenere ed incrementare, laddove è possibile, il rapporto con il minore;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 55 - Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;

- partecipare agli incontri organizzati sull'argomento dagli operatori dei servizi socio- sanitari.

Art. 56 - Le famiglie d'origine s'impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia; rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Art. 57 - L'affidamento familiare effettuato dal Servizio Sociale del comune, si compendia della formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del Giudice Tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procederà a chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

CAPO 10°

ASSISTENZA POSI PENITENZIARIA

RECUPERO E REINSERIMENTO - PREVENZIONE CRIMINALITA'

Art. 58 – Il servizio é rivolto sia ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capo famiglia che ai minori ed adulti, con precedenti penali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria da recuperare e reinserire nel contesto sociale.

Il servizio, inoltre, mira alla prevenzione del disadattamento che spesso prelude a comportamenti criminosi.

Art. 59 - Il servizio consiste in prestazioni di:

- assistenza economica continuativa o straordinaria o mensa comunale;
- assistenza abitativa;
- assistenza domiciliare;
- avvio in centri di formazione professionale;
- sostegno scolastico;
- interventi di socializzazione;
- inserimento lavorativo;

- affidamento familiare, ecc.;
- avvio a centri diurni di assistenza le cui attività consistano in attività creative, culturali e sociali che rendano il centro un luogo d'incontro o di iniziative che possono estendersi anche sul territorio benché sede di emanazione di altri servizi. Tali attività possono essere:
- Cineforum;
- conferenze -dibattiti;
- attività manuali artigianali od agro-zootecniche;
- attività musicali;
- gite, soggiorni climatici e/o visite guidate;
- attività sportive.

Art. 60 - Ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo verrà assicurata, nel rispetto dello spirito della legge di riordino, ove possibile, evitando discriminazioni categoriali, avendo cura che soggetti a rischio, non costituiscano pericolo d'inquinamento per altre fasce deboli quali minori, disadattati e simili. Il Servizio sociale professionale, nel promuovere l'ammissione ad alcuna delle prestazioni di cui all'art. 59 ne valuterà attentamente la capacità del servizio stesso di consentire il raggiungimento dell'obiettivo da perseguire, obiettivo che dovrà essere prioritariamente esplicitato.

Il medesimo Servizio, nella fase propositiva, terrà conto di quanto disposto dall'Organo deliberante in sede di programmazione sia triennale che annuale.

CAPO 11° ASSISTENZA ABITATIVA

Art. 61 - Il Comune, attraverso il proprio Ufficio di Servizio Sociale assicura tutte le prestazioni in favore dei cittadini con difficoltà abitativa mediante gli interventi propri della e.r.p. di cui all'art. 17 della l.r. 2.1.1979 n. 1 attraverso la istituzione di speciali servizi quali:

- Case albergo;
- Case protette;
- Centri di accoglienza per ospitalità temporanea;
- Case parcheggio;
- Comunità alloggio.

Art. 62 - La casa albergo é un complesso di appartamenti minimi, di diversa tipologia, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma destinati e giovani, anziani, nuclei familiari. nonché adulti inabili ma autosufficienti. Gli alloggi, raggruppati in unità residen-

ziali, sono dotati di servizi collettivi così da consentire la scelta tra un tipo di vita prevalentemente autonoma o un tipo di vita prevalentemente comunitaria.

Per ciascuna casa albergo il Comune adotterà un regolamento per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della legge di riordino.

Art. 63 - La casa protetta ospita persone non autosufficienti e scarsamente autosufficienti in alloggi con un servizio di assistenza continua di carattere sanitario, domestico e sociale.

Per ciascuna casa protetta, in uno alla istituzione, il Comune adotterà un regolamento per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della legge di riordino.

Art. 64 - Il centro di accoglienza per ospitalità temporanea accoglierà persone sufficientemente autonome e in grado di autogestirsi, ma con problemi familiari, sociali ed economici. La permanenza nel centro dovrà essere limitata nel tempo, essendo l'intervento di carattere assistenziale non prioritario nella scala delle risposte da dare ai cittadini. E' necessario l'intervento dell'assistente sociale come previsto all'ultimo comma dell'art. 23.

In uno al provvedimento di istituzione del centro comunale di accoglienza sarà adottato un apposito regolamento per la relativa organizzazione, gestione e funzionamento con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L. R. n. 22 del 1986.

Art. 65 - Case parcheggio, sono un insieme di alloggi di varia dimensione destinate a cittadini, persone sole o nuclei familiari, temporaneamente privi di alloggi, venutisi a trovare in tale situazione improvvisamente sia per ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente che per sfratto, calamità naturale, dimissione dalle carceri, ecc., e con gravi difficoltà economiche. Tali alloggi, che potranno essere assegnati in uso gratuito o in locazione con canoni ridotti, verranno gestiti dal comune in base ad un apposito regolamento che verrà approntato in sede di istituzione del servizio.

Art. 66 - Le comunità alloggio sono appartamenti dove vivono insieme un piccolo numero di persone che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico-familiare-alloggiativo. Possono avere funzioni di pronto intervento e/o di permanenza prolungata e devono essere ubicate in zone del territorio cittadino che consentano l'effettiva partecipazione alla vita sociale, evitando ogni forma di emarginazione.

Si pone come forma alternativa al ricovero in istituti assistenziali per minori, in case di riposo per anziani e in case di cura per handicappati fisici. In sede di istituzione dovrà essere previ-

sto, in uno all'approvazione del regolamento, sia l'operatore responsabile della conduzione della comunità, nonché del personale incaricato della relativa conduzione.

Art. 67 - Le funzioni amministrative trasferite al comune con l'art. 17 della l. r. 2.1.79 n. 1 relativamente alla e.r.p., verranno svolte con diretto riferimento alla effettiva necessità abitativa rilevata sul territorio.

Dovrà essere tenuto aggiornato, con i medesimi criteri dettati dall'art. 14 del D.P.R. n° 1035/72, uno schedario per l'anagrafe dell'utenza e, sulla base delle risultanze statistiche e di rilevamento dell'effettivo fabbisogno sia per la "generalità" degli aspiranti che per gli aspiranti a particolari tipologie abitative quali:

- comunità alloggio, case albergo, case protette e riservisti vari, in sede di programmazione, si chiederà all'I.A.C.P., per l'attuazione di specifici piani di competenza, che nei suddetti piani vengano inclusi edifici della tipologia per cui si sarà, di volta in volta, appalesata una maggiore urgenza.

CAPO 12° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 - Per i servizi di tipo residenziali che, avuto riguardo alle prestazioni erogate comportano elevati costi gestionali, possono prevedersi, in sede di prima applicazione ovvero di piano triennale, forme di partecipazione al costo dei servizi anche da parte degli utenti il cui reddito familiare è inferiore al limite della fascia esente per l'accesso gratuito.

Detta partecipazione non deve comunque comportare l'assorbimento dell'intero reddito goduto dal soggetto beneficiario allo scopo di garantirgli la disponibilità di una quota finanziaria.

Rimane ferma comunque l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso ai servizi essendo questi destinati a tutti i cittadini, e tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari degli enti locali garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche.

Art. 69 - I servizi non possono sempre essere gestiti direttamente dal comune che, laddove i tempi per l'adeguamento della pianta organica risultino non brevi, ovvero il conto economico dimostri la non convenienza di una gestione diretta, dovrà procedere ad un convenzionamento con le associazioni e le istituzioni socio-assistenziali nonché con le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge n° 22/1986 così come previsto al precedente art. 42.

Art. 70 - Nella ipotesi del convenzionamento, poiché il rapporto formale e sostanziale deve risultare con un ente di fatto o di diritto, ogni direttiva o disposizione deve essere inviata all'Ente convenzionato e mai ai singoli operatori o soggetti erogatori delle prestazioni.

Ciò esalta il ruolo di verifica e di controllo che lo stesso comune dovrà esercitare come previsto dal successivo art. 71.

Art. 71 - Il Comune esercita il necessario ruolo di verifica, di controllo e di coordinamento relativamente ai servizi gestiti in regime di convenzionamento avvalendosi dell'Ufficio di Servizio Sociale.

Le medesime funzioni verranno esercitate, così come previsto dall'art. 27 della legge di riordino, anche nei confronti delle strutture diurne e residenziali gestite da privati non interessati alle convenzioni.

Art. 72 - Gli interventi assistenziali comunali e territoriali, nel rispetto degli orientamenti della legge di riordino, saranno coordinati ed integrati tra di loro e con quelli della U.S.L.

Relativamente alla integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, il Comune si attiverà alla realizzazione dei necessari strumenti politico-amministrati vi previsti al paragrafo 28 del Regolamento tipo approvato con D.P.R.S. 28.5.1987. Tali strumenti, formalmente realizzati, faranno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 73 - I regolamenti relativi ai servizi già istituiti (assistenza domiciliare agli anziani - Integrazione lavorativa 3^a età e gestione asili nido), nella parte non in contrasto con il presente regolamento, restano in vigore e formano parte integrante dello stesso.

Art. 74 - Allorquando le suindicate disposizioni del presente Regolamento riguardino persona con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, o soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art. 3 c. 2 ter D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.



**REGOLAMENTO SERVIZI (AIUTO DOMESTICO-SOSTEGNO ECONOMICO-
ASSISTENZA ABITATIVA- ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E TRASPORTO)
IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N°2 DEL 9.01.2013

CAPO 1°

NORME GENERALI

ART. 1

- PRINCIPI - OBIETTIVI - FINALITA' -

Allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, la Regione Siciliana:

- a) promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e delle prestazioni rivolte a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- b) disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio-terapeutici, riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicaps.

ART. 2

Nel quadro degli interventi e dei servizi in favore dei portatori di handicaps, previsti dalle L.R. n° 68/81, n° 16/86 e n° 33/91, il Comune ha il compito di realizzare servizi volti prioritariamente a garantire la permanenza del disabile nel gruppo familiare e sociale di appartenenza al fine di contenere processi emarginanti e di istituzionalizzazione.

ART. 3

Il Comune, su precise prescrizioni regionali, dopo aver proceduto al "censimento dei gravi" di tutte le età in collaborazione con famiglie, con l'U.S.L. n° 23, con le scuole e con Associazioni volontariato, programma interventi maggiormente rispondenti ai bisogni dei disabili ed alle loro famiglie.

ART. 4

DESTINATARI

(art. 13 L.R. n° 33/91)

Soggetti portatori di handicaps gravi, fisici psichici o sensoriali, anche se titolari di pensioni e indennità di cui alla legge n.18/80 ed alla L.R. n° 89/81, totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente. Relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art.3 c.2 ter D. Lgs 31 marzo 1998, n° 109.

ART. 5

TIPOLOGIE DEI SERVIZI

I servizi che il Comune è tenuto a realizzare prioritariamente sono:

- 1) AIUTO DOMESTICO
- 2) SOSTEGNO ECONOMICO
- 3) ASSISTENZA ABITATIVA
- 4) ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS INSERITI IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI.

CAPO 2°

AMMISSIONE AL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO

ART. 6

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita, quali:

- a) sollevamento dal letto e vestizione;
- b) pulizia personale e aiuto per il bagno;
- c) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento di esercizi fisici elementari idonei a migliorare l'autosufficienza;
- d) preparazione di un pasto caldo a domicilio e relativo imboccamento, per i disabili che siano totalmente privi di supporto familiare.

ART. 7

MODALITA' DI ACCESSO

Il servizio di Aiuto domestico verrà reso ai soggetti portatori di handicaps al precedente art.4) residenti in questo Comune, che ne facciano richiesta all'Assessorato Servizi Sociali.

L'istanza potrà essere presentata dal capo-famiglia o, in caso di assenza o impedimento, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del disabile ovvero tutore.

All'uopo, con idoneo provvedimento della Giunta Municipale, il Comune renderà noto, con pubblico manifesto da pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, le modalità per la presentazione delle istanze di ammissione e le caratteristiche del servizio.

Nella prima fase di attuazione del servizio, tenendo conto della indagine conoscitiva condotta dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente, l'Assessorato ai Servizi Sociali invierà lettera di comunicazione sull'attivazione del servizio a coloro i quali, dal censimento di cui al precedente art. 3, risulteranno assistibili.

Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) certificazione sanitaria attestante il tipo di handicap;
- 2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

Relativamente alle persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazio-

ne economica del solo assistito ai sensi dell' art. 3 c.2 ter D.Leg. 31 marzo 1998, n°109.

ART. 8

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente, dopo aver condotto accurati accertamenti, stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.

Per ciascun richiedente sarà richiesta all'Equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. n° 23, avendo la prestazione "aiuto domestico" valore terapeutico, idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.

Con periodicità almeno semestrale, la medesima Equipe verificherà se la permanenza del soggetto comporti regressione alla disabilità o aggravamento.

ART. 9

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Nel caso della insufficienza dei fondi disponibili per far fronte a tutte le richieste, sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto avuto riguardo ai seguenti criteri, elencati secondo l'ordine di priorità:

- a) livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del disabile in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 70;

- b) livello di sufficienza del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario convivente:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 (con reddito fino a lire 20.000.000 con riduzione di punti 0,5 per ogni milione in più);

La Giunta Municipale procederà all'approvazione dell'elenco-graduatoria degli aventi diritto contenente altresì la determinazione dell'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'assistito secondo la tabella indicata al successivo art. 10.

ART. 10

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio "aiuto domestico" è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del disabile, non superi l'ammontare imponibile di £ 20.000.000.

Il predetto limite, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 33/91, è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. Non costituisce reddito la titolarità di pensioni e indennità ai sensi della legge n° 18/80 e della L. R. n° 89/81.

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del disabile alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 20% del costo individuale quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezzo il reddito medesimo; viene determinata nella misura del 50% del costo individuale quando il reddito supera il predetto limite.

A maggiore esplicitazione di quanto sopra detto, in ordine alla gratuità ed alla partecipazione del nucleo familiare alla spesa occorrente, si riporta il seguente prospetto che scaturisce dal combinato disposto della L. R. n° 16/86 lettera a) con l'art. 13 della L.R. 33/91:

Componenti	Quota esente	I volta e mezza quota es. 20%			oltre 50%
Nucleo familiare	reddito imponibile				
da 1 a 3	20.000.000	20.000.001	30.000.000	30.000.001	
4 persone	24.000.000	24.000.001	36.000.000	36.000.001	
5 persone	28.000.000	28.000.001	42.000.000	42.000.001	
6 persone	32.000.000	32.000.001	48.000.000	48.000.001	
7 persone	36.000.000	36.000.001	54.000.000	54.000.001	

Art.11

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO

Il servizio è organizzato in modo destrutturato in quanto viene effettuato direttamente al domicilio dell'utente.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n° 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, il servizio può essere attuato con le seguenti modalità:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed Associazioni o Cooperative non aventi fini di lucro iscritte nell'apposito Albo Regionale.

ART. 12

PERSONALE

Il personale da impiegare per l'erogazione del servizio "Aiuto domestico" dovrà essere costituito da operatori in possesso del titolo di "Assistente agli handicappati".

Il rapporto operatore/assistito dovrà essere, ai sensi della L.R. 16/86, di:

- 1 assistente agli handicappati ogni 2 soggetti gravi;
- 1 assistente Sociale coordinatore ogni 20 assistenti agli handicappati.

ART13

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO.

Per ciascun assistito sarà predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente, di concerto con l'Equipe pluridisciplinare della U.S.L. n° 23, un "piano d'intervento individuale". Ogni operatore dovrà fornire la prestazione al domicilio del disabile per due ore al giorno, giuste direttive regionali espresse con Circolare dell'Assessorato Enti Locali n° 1261 del 30.04.92. Ciascun assistito sarà provvisto di un apposito "libretto personale" nel quale verranno annotate, a cura dell'operatore incaricato, il giorno, le ore dell'intervento e la firma attestante la avvenuta prestazione.

L'operatore incaricato dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni riguardanti il tipo e la durata dell'intervento attenendosi al citato "piano di intervento individuale".

Art.14 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

In alternativa alla gestione diretta, il servizio di "Aiuto domestico" può essere affidato, ai sensi degli art. 20 e 23 della legge regionale n° 22/86, mediante la stipula di convenzioni con Enti, Cooperative ed Associazioni indicate al superiore art. 12.

Ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale oltre che di valenza etico-sociale giustificano tale scelta per

- la impossibilità del Comune di disporre del personale e dei relativi profili professionali adeguati all'entità ed alla evoluzione della domanda sociale da soddisfare;
- la necessità di pervenire attraverso il privato ad economie di bilancio (contenimento della spesa) e di gestione (maggiore efficienza) nonché di una migliore qualità del servizio;
- la possibilità di coinvolgere la società civile nelle sue varie espressioni nella fornitura del servizio.

Art.15 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà erogare:

- le modalità di erogazione del servizio "aiuto domestico";
- i corrispettivi del costo per il servizio reso;
- l'esercizio di adeguate forme di controllo da parte del Comune;
- il tipo di operatori da utilizzare;
- la durata della convenzione;
- le modalità di risoluzione dell'accordo e le modalità dell'eventuale rinnovo;
- il trattamento giuridico ed economico previsto per gli operatori;
- gli oneri sociali e organizzativi.

Art.16 CONTROLLI

L'attività di intervento della cooperativa o dell'Associazione affidataria del servizio di "aiuto domestico" dovrà svolgersi sotto il diretto controllo del Comune secondo i seguenti criteri:

- a) il piano di intervento per ciascun assistito è predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente di concerto con l'equipe pluridisciplinare;
- b) l'Assistente Sociale coordinatore, socio della cooperativa o iscritto all'Associazione, dovrà trasmettere settimanalmente il programma di intervento giornaliero, indicando gli operatori in servizio, i disabili da visitare, la durata e la frequenza delle prestazioni;
- c) l'Assessorato effettuerà, a cura del Servizio Sociale Professionale di concerto con l'Equipe pluridisciplinare, con frequenza almeno semestrale, dei controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio all'effettiva esigenza dell'assistito e se la permanenza del soggetto disabili-

le comportamenti regressione o aggravamento della disabilità;

L'Assessorato si riserva, inoltre, di effettuare, a cura del Servizio Sociale Professionale, visite periodiche senza preavviso presso il domicilio degli utenti per verificare se la cooperativa od Associazione affidataria del Servizio di "Aiuto domestico" rispetti nei tempi e nei modi le indicazioni espresse nei " piani di intervento individuali".

CAPO 3°

AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 17

DESTINATARI

Soggetti portatori di handicaps individuati al precedente *artA*).

Art.18

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio " sostegno economico" è alternativo al servizio "aiuto domestico" ed al ricovero presso servizi residenziali o Centri per" gravi" istituiti ai sensi della l.r. n.16\86 e trova luogo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile maggiore utilità rispetto al servizio di "aiuto domestico" .

ART. 19

MODALITA' DI ACCESSO

Il predetto servizio "sostegno economico" potrà erogarsi ai soggetti portatori di handicaps che ne facciano richiesta all'Ufficio Solidarietà Sociale, su proposta del Servizio Sociale Professionale e su conforme parere dell'Equipe pluridisciplinare della U.S.L. n° 23, qualora venga riconosciuta una maggiore utilità rispetto al servizio "aiuto domestico".

L'istanza potrà essere presentata dal capo-famiglia o, in caso di assenza o impedimento, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del disabile ovvero del tutore. Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del

disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione;

1) certificazione sanitaria attestante lo stato dell'handicap;

2) Attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

Relativamente alle persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazine richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell' art. 3 c.2 ter D. Lgs. 31 marzo 1998, n°109.

ART. 20

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente dopo avere condotto accurati accertamenti stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.

Per ciascun richiedente sarà richiesta all'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. n° 23, idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune, di concerto con la equipe pluridisciplinare, verificherà i risultati complessivi dell'intervento di "sostegno economico", con periodicità almeno semestrale relazionando all'uopo all'Assessore al ramo.

ART. 21

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Per le modalità di formulazione della graduatoria si rimanda al precedente art. 9.

ART. 22

MISURA DELL' INTERVENTO

La misura del sostegno economico non può superare un terzo della indennità di accompagnamento erogabile dallo Stato.

ART.23

LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO.

Il limite di reddito del nucleo familiare per potere beneficiare del servizio "sostegno economico" non deve superare £ 20.000.000, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART.24

MODALITÀ' DI EROGAZIONE

All'inizio di ogni anno dovrà essere accreditato al Provveditore Economo un congruo fondo da rendicontare alla fine dell'anno finanziario.

L'erogazione del "sostegno economico" potrà avvenire all'inizio di ogni trimestre mediante assegno c/c postale intestato al beneficiario o ad un suo rappresentante.

Può essere consentita la somministrazione in denaro da parte del Provveditore Economo su autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore.

Capo 4°

AMMISSIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA ABITATIVA

ART. 25

DESTINATARI

A) soggetti portatori di handicaps gravi, fisici, psichici o sensoriali;

— 11 —

B) famiglie naturali e/o affidatarie di disabili che vivono in abitazioni di edilizia convenzionata o locate da privati o da enti pubblici.

Art. 26

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio "assistenza abitativa" consiste nella:

a) erogazione di contributi per:

- far fronte al pagamento di una quota parte del canone di locazione, non inferiore al 60%, fino alla concorrenza del canone stesso se il richiedente abita in un alloggio di Edilizia convenzionata;

- far fronte al pagamento di una quota parte del canone di locazione che non dovrà comunque superare il 50% dell'importo del canone corrisposto a privati e ad Enti Pubblici accertato mediante atti documentali;

b) assunzione dell'onere per l'acquisto di "ausili tecnici" nell'abitazione del disabile connessi al tipo di handicap, fino ad un massimo annuo di £. 600.000.

Detto contributo verrà concesso solo a condizione che tali ausili siano espressamente prescritti dall'Equipe pluridisciplinare con contestuale dichiarazione da parte della medesima Equipe che la fornitura degli stessi non sia di competenza dell'U.S.L.-

ART. 27 MODALITÀ' DI ACCESSO

Il servizio "Assistenza abitativa" verrà reso ai soggetti portatori di handicaps o alle loro famiglie che ne facciano richiesta all'Ufficio Solidarietà Sociale. Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) certificazione sanitaria attestante lo stato dell'handicap;
- 2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 3) copia autenticata del contratto di locazione registrato o, in assenza, denuncia di contratto verbale di locazione rilasciata dall'Ufficio Registro di Ragusa;
- 4) preventivo di spesa per l'acquisto di ausili tecnici.

Relativamente alle persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere

corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell' art. 3 c.2 ter D.Leg. 31 marzo 1998, n°109.

Art. 28

CRITERI DI AMMISSIONE

"Servizio Sociale Professionale dopo aver condotto accurati accertamenti stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile. Per ciascun richiedente sarà richiesta all'Équipe pluridisciplinare della U.S.L. n° 23, idonea attestazione sul tipo e sul grado nell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.

Relativamente all'assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici il Servizio Sociale Professionale accerterà l'avvenuto acquisto relazionando all'uopo all' Assessore.

ART. 29

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sarà formulata apposita graduatoria, da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale, sulla base dei seguenti criteri di valutazione elencati secondo l'ordine di priorità:

a) livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del disabile ed in relazione al nucleo familiare naturale e/o affidatario

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 70;

b) disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del disabile, rilevato, per espressa disposizione regionale, dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore X-

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE:

alloggio antigienico: punti 2;

alloggio superaffollato: da 2 a 3 **persone** a vano utile 2;

oltre 3 **persone** a vano utile 3

oltre 4 persone a vano utile.... 4 ;

c) livello di sufficienza del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario convivente:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE : 20 (con reddito fino a lire 20.000.000 con riduzione di punti 0,5 per ogni MILIONE in più).

ART. 30

LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il limite di reddito del nucleo familiare del disabile, per potere beneficiare del servizio "Assistenza abitativa" non deve superare £. 20.000.000, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Nel caso in cui il reddito imponibile del nucleo familiare del disabile superasse detto limite, l'ammontare del contributo previsto al superiore art. 28, verrà ridotto del 20% o del 50% a seconda che se il richiedente rientra in una delle due fasce della compartecipazione al costo, secondo la tabella indicata sul superiore art.10.

CAPO 5°

NORME FINALI

ART. 31

FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa occorrente per l'espletamento dei servizi: Aiuto Domestico - Sostegno Economico - Assistenza Abitativa di cui al presente Regolamento si provvederà con i contributi regionali previsti dalla L.R. n° 16/86, che saranno all'uopo richiesti annualmente e, nella misura non inferiore al 20% della spesa annua occorrente, a carico del bilancio comunale.

ART. 32

COORDINAMENTO - CONTROLLO - VERIFICA

Tutti i servizi di cui al presente regolamento faranno capo allo Ufficio Solidarietà Sociale - Settore VI - di questo Comune in ordine al coordinamento, al controllo ed alla verifica degli obiettivi.

Il Servizio Sociale Professionale, inoltre, curerà di aggiornare gli elenchi dei "gravi" presenti nel territorio attraverso rilevazioni periodiche coinvolgendo, ove possibile, le Associazioni di volontariato, le Parrocchie, le scuole, gli Enti Pubblici, le famiglie ed i singoli cittadini.

CAPO 6°

AMMISSIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO

ART. 33

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'assistenza igienico-personale e trasporto con mezzi adeguati con accompagnatori, ai soggetti inseriti in asili nido, nelle scuole materne, elementari medie inferiori, medie superiori e centri di formazione professionali con handicap tale da comportare condizioni di non auto sufficienza sul piano motorio e/o mentale con mancato controllo sfinterico.

Art. 34

MODALITÀ' DI ACCESSO

Il servizio viene reso ai disabili residenti nel territorio del Comune di Ragusa inseriti negli asili nido, scuole materne, elementari, medie inferiori, medie superiori e centri di formazione professionale su segnalazione dei capi d'istituto e/o istanza della famiglia, all'Assessorato Servizi Sociali.

Dette richieste devono pervenire al Comune entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno. Le istanze devono indicare la composizione del nucleo familiare, la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) certificazione sanitaria atte stante il tipo dell'handicap;
- 2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare¹

¹ articoli così modificati dalla delibera di C.C. n. 68 del 7-11-97

Relativamente alle persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell' art. 3 c. 2 ter D. Lgs. 31 marzo 1998, n°109.

Art.35

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente, dopo aver condotto accurati accertamenti, stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio- economica- familiare del disabile.

Per ciascun richiedente, l'Equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. 23, dovrà rilasciare idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap e formulare la diagnosi funzionale.

L'ammissione al servizio dei soggetti richiedenti sarà disposta con apposito provvedimento della Giunta Municipale, previo "piano di intervento" predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente di concerto con l'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. che indicheranno le prestazioni da erogare.

Eventuali casi urgenti, per comprovate e documentate esigenze, verranno ammessi al servizio, nelle more del regolare atto definitivo ammissione, su disposizione del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali.

ART. 36

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO

Il servizio viene effettuato presso le strutture scolastiche ove risultano inseriti i soggetti portatori di handicap.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n° 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, il servizio può essere attuato con le seguenti modalità:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed Associazioni o Cooperative non aventi fini di lucro iscritte nell'apposito albo regionale.

ART. 37

PERSONALE

Il personale da impiegare per l'erogazione del servizio di "assistenza igienico personale e tra-

sporto" dovrà essere costituito da operatori in possesso del titolo di "assistente agli handicappati". Il rapporto operatori-assistenti dovrà essere, ai sensi della l.r. n.16\86 di:

1 assistente agli handicappati ogni 4-5 soggetti inseriti nel medesimo plesso scolastico.

All'uopo questo Ente inviterà i Presidi e i direttori didattici, ove possibile, a raggruppare i soggetti che necessitano di detto servizio in un unico plesso.

1 assistente sociale

1 autista con accompagnatore in rapporto al bacino di utenza.

Art.38

PIANO DI INTERVENTO

Il piano di intervento individuale contenuto in un libretto personale verrà predisposto dal Comune di concerto con l'equipe pluridisciplinare dell'USL in forme tali da costituire anche "strumento di controllo". Tale documento, costantemente al seguito dell'operatore cui l'assistito sarà affidato, dovrà essere aggiornato costantemente ed esibito ad ogni richiesta sia dell'autorità scolastica che dell'ufficio solidarietà sociale del Comune. Verrà, comunque, restituito a questo Ente alla fine di ciascun mese in uno alla relazione di cui all'art. 40.

Art. 39

Le prestazioni previste in favore dei suddetti soggetti consistono in:

- a) trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale (assistente).
- b) aiuto nell'accesso e nell'uscita dalla scuola del disabile;
- c) sistemazione nel banco;
- d) aiuto fisico per l'espletamento di tutti gli atti vitali che l'handicap non consente: accompa-

- gnamento ai servizi igienici, pulizia della persona;
- e) imboccamento;
 - f) ogni altro sostegno che la condizione soggettiva può richiedere ancorché non espressamente previsto dal "piano di intervento individuale".

ART. 40

VERIFICA DEL SERVIZIO

Mensilmente, a cura dell'assistente sociale, dovrà essere stilata una relazione dettagliata sui risultati conseguiti, sulla congruità dei piani di intervento individuali rispetto alle effettive necessità. La medesima assistente sociale dovrà verificare le complessive condizioni sia familiari che di inserimento scolastico dei vari soggetti.

di aggiungere in calce agli artt. 7-19-27-34 del vigente Regolamento di Servizi (ai domestico-sostegno economico-assistenza abitativa- assistenza igienico personale trasporto) in favore dei portatori di handicaps gravi la seguente previsione:
"Relativamente alle persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art.3 c.2 ter D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109".

altresi di aggiungere in calce all'art.4 del vigente Regolamento assistenza domiciliare p gli anziani la seguente previsione:
"Relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art.3 c.2 ter D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109".

inoltre, di aggiungere al vigente Regolamento comunale di assistenza sociale l'art.7. recante la seguente previsione:
"Art.74 - Allorquando le suindicate disposizioni del presente Regolamento riguardino persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, o soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art.3 c.2 ter D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109".

infine, di aggiungere al vigente Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale l'art. 23 recante la seguente previsione:
"Art.23 - Allorquando le suindicate disposizioni del presente Regolamento riguardino persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, o soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, l'istanza dovrà essere corredata, fermo restando l'ulteriore documentazione richiesta, dall'attestazione della situazione economica del solo assistito ai sensi dell'art.3 c.2 ter D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109".